**L’attualità del riparto di giurisdizione**

**a dieci anni dall’entrata in vigore**

**del Codice del processo amministrativo[[1]](#footnote-1)**

\* \* \*

**M**i è stato chiesto di svolgere alcune riflessioni sul tema dell’«*attualità del riparto di giurisdizione*» a dieci anni dall’entrata in vigore del Codice del processo amministrativo.

Ma io penso di poter prendere l’avvio delle mie riflessioni con una considerazione di carattere più generale circa la perdurante attualità del tema della giurisdizione e del suo riparto nell’ambito del dibattito pubblicistico nazionale. Si tratta di un tema che era attuale all’indomani della legge Crispi del 1889 (*i.e*.: della legge alla quale solitamente si riconnette la nascita del sistema nazionale di giustizia amministrativa) e lo fu per i decenni successivi[[2]](#footnote-2), sino al c.d. *concordato giurisprudenziale* del 1929-1930, così come era ancora attuale alla vigilia e nel corso del dibattito che portò all’adozione del testo costituzionale[[3]](#footnote-3).

Ma quel tema risultava certamente attuale anche alla vigilia e nel corso dei lavori che condussero alla stesura del Codice del processo amministrativo del 2010, così come lo è ancora oggi, a dieci anni dalla sua entrata in vigore (e lo sarà ancora – come è facile prevedere – negli anni a venire).

E le ragioni della perdurante attualità del tema sono evidenti e ben note: l’intera storia del diritto amministrativo nazionale tende a coincidere per una sua parte importante con quella del Giudice amministrativo, così come l’intera storia della giustizia amministrativa (e del suo Giudice) è costellata di vere e proprie *azioni di regolazione dei confini* che trovano il proprio campo di elezione sul terreno della giurisdizione (il che probabilmente deriva dalle caratteristiche proprie di un sistema fondato sulla pluralità delle giurisdizioni, in assenza di un Tribunale dei conflitti a composizione paritaria, quale quello esistente nell’Ordinamento francese).

Non è quindi azzardato affermare che, nell’esperienza nazionale, la storia stessa del sistema di giustizia amministrativa tende a coincidere (almeno, per una parte importante) con quella del riparto di giurisdizione nonché, più in generale, con la storia delle questioni inerenti la giurisdizione.

Ora, è ben noto che il Legislatore della delega n. 69 del 2009 assunse una posizione piuttosto peculiare in punto di giurisdizione (e che - in qualche misura – ‘*decise di non decidere*’ su tale delicato tema).

In particolare, la legge del 2009 fissò una delega *a maglie molto strette* (anche) per quanto riguarda i profili di giurisdizione e stabilì il limite del ‘*riassetto*’ e del ‘*riordino*’ della normativa vigente (e della sua conformazione alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle Corti superiori).

In tal modo non fu consentito al Governo, in sede di stesura del Codice, di modificare sotto alcun profilo l’assetto che, in tema di giurisdizione e di riparto, si era andato delineando – e talvolta in modo non del tutto coerente – nei decenni precedenti. E di tanto si è avuta una conferma assai concreta con le decisioni della Corte costituzionale numm. 162 del 2012[[4]](#footnote-4) e 94 del 2014[[5]](#footnote-5) le quali hanno affermato che la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo di alcune controversie sanzionatorie operata dal ‘Codice’ si ponesse in contrasto con la finalità di mera ricomposizione sistematica perseguita con l’operazione di riordino o riassetto delineata con la legge delega del 2009[[6]](#footnote-6).

 In definitiva, la scelta di politica legislativa trasfusa nel testo della delega fu nel senso di non alterare in alcun modo il delicato – e, sotto molti aspetti, instabile - assetto che si era formato sul tema della giurisdizione e del riparto nel torno temporale precedente.

Ciò non significa che l’assetto in punto di giurisdizione che fu di fatto cristallizzato nel testo del ‘Codice’ del 2010 fosse pacifico o scevro da aree di criticità, ma significa, più semplicemente, che il Legislatore evitò di affrontare le numerose (e spinose) questioni che ancora restavano aperte in punto di giurisdizione e di riparto.

La scelta in questione, se non giustificabile in termini sistematici, risulta comunque agevolmente comprensibile nelle sue ragioni di fondo: laddove si fosse inteso – con approccio genuinamente riformatore e rifuggendo dalla logica della mera consolidazione – ricondurre i temi della giurisdizione e del riparto a un nuovo assetto organico, si sarebbero verosimilmente agitate – in molti ambiti del dibattito giuridico nazionale e nella stessa dialettica fra le giurisdizioni - forme di resistenza e rinnovate rivendicazioni che avrebbero potuto persino impedire la stessa emanazione di un Codice del processo amministrativo

E’ quindi possibile affermare che la scelta operata in punto di giurisdizione e di riparto dal legislatore del 2009 fosse fondata su una sorta di ‘*patto di non belligeranza*’.

Ma occorre anche ricordare che, negli anni immediatamente precedenti all’emanazione del Codice del processo amministrativo, le fibrillazioni (e, talvolta, gli aperti contrasti) sulle questioni di giurisdizione erano stati estremamente numerosi e, talvolta, decisamente aspri.

Ci si limita qui soltanto a richiamare:

*-* l’acceso dibattito - svoltosi nel corso di tutti gli anni Novanta - sulla questione del riparto per blocchi di materie (si tratta di un dibattito che, dopo aver trovato una sostanziale consacrazione in alcune decisioni dei massimi Organi della giustizia ordinaria e amministrativa[[7]](#footnote-7), fu bruscamente interrotto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004 e che non è stato di fatto in seguito riproposto – almeno, non in termini generali -);

*-* il contrasto sull’interpretazione da fornire all’articolo 111, u.co. Cost. circa i limiti al sindacato delle Sezioni unite sulle sentenze del Consiglio di Stato per «*motivi inerenti alla giurisdizione*»;

*-* il dibattito (altrettanto acceso) sull’individuazione del Giudice al quale attribuire la *nuova* giurisdizione in materia di risarcimento da lesione di interessi legittimi pretensivi (*i.e*.: quello stesso ambito di giurisdizione che era stato enucleato per la prima volta dalla sentenza delle Sezioni unite n. 500 del 1999 e che, all’esito di un vivace dibattito fra le giurisdizioni ordinaria e amministrativa, è stato infine attribuito dal Legislatore a quest’ultima).

Sotto questo aspetto, il Codice del 2010 si limitò, in qualche misura, ad ipostatizzare l’assetto esistente nel periodo storico in cui fu concepito e - per così dire – a tracciarne un ritratto fedele, senza tuttavia intervenire in modo davvero risolutivo sui più divisivi fra i temi sul campo.

Ora, per quanto il Legislatore (animato da una indubbia dose di buona volontà) in sede di stesura del ‘Codice’ avesse tentato di stemperare i temi e gli ambiti maggiormente divisivi, era inevitabile che il dibattito sul tema del riparto - e, più in generale, sui temi connessi alla giurisdizione - proseguisse e talvolta in modo decisamente tumultuoso.

Il che, come era agevolmente pronosticabile già all’atto di emanazione del Codice, è puntualmente avvenuto.

Ebbene, nelle pagine che seguono mi soffermerò su tre questioni di permanente attualità che riguardano il tema della giurisdizione e del riparto e che possiamo compendiare in altrettanti brevi quesiti.

Il primo quesito è il seguente: *esiste forse un principio generale in base al quale la funzione giurisdizionale presenta un carattere funzionalmente unitario, al punto da determinare una sostanziale fungibilità (o addirittura una tendenziale indifferenza) fra le diverse giurisdizioni*?

Il secondo quesito può essere così compendiato: *l’articolo 111 della Costituzione va interpretato nel senso che le Sezioni unite vengono individuate come il Giudice del riparto, ovvero – in senso più radicale - nel senso che esse si identificano addirittura con il Giudice dell’esercizio della funzione giurisdizionale in quanto tale*?

Il terzo quesito è il seguente: *esiste forse un principio generale in base al quale al Giudice amministrativo è tendenzialmente preclusa la giurisdizione in materia di diritti fondamentali*?

Si tratta di tre questioni estremamente complesse la cui vastità risulta incompatibile con i limiti dimensionali della presente disamina. Quindi su ciascuna di esse mi limiterò necessariamente a svolgere solo qualche breve considerazione.

Ora, prendendo le mosse dalla prima questione (relativa al *carattere funzionalmente unitario della giurisdizione*, secondo l’ormai celebre definizione di Costantino Mortati)[[8]](#footnote-8), è innegabile che l’Ordinamento processuale si muova in tempi recenti verso il superamento della tradizionale *incomunicabilità fra gli ambiti di giurisdizione* (e, per dirla con le parole della Corte costituzionale – sentenza n. 77 del 2007 - verso il superamento della «*concezione patrimoniale della giurisdizione*»).

 Basti pensare, solo a mo’ di esempio, alla non deducibilità *ex officio* del difetto di giurisdizione da parte del Giudice di appello (oggi trasfusa all’articolo 9 del cod. proc. amm.) ovvero all’espansione dell’ambito operativo dell’istituto della *translatio judicii* (articolo 11 del cod. proc. amm.), con salvaguardia degli effetti sostanziali e processuali della domanda di giustizia proposta dinanzi a un Giudice (in ipotesi) pacificamente privo di giurisdizione.

In entrambi i casi la scelta del Legislatore prende le mosse dall’evidente esigenza di introdurre alcuni ragionevoli correttivi al principio dell’incomunicabilità delle giurisdizioni e alle rigidità che sono necessariamente connesse a qualunque sistema di riparto.

Credo però che le previsioni normative in questione non testimonino una tendenza dell’Ordinamento verso la sostanziale ‘*fungibilità*’ o addirittura verso la radicale *indifferenza* delle giurisdizioni (e quindi, nei fatti, verso il superamento delle ragioni storiche che sono alla base dello stesso *sistema duale* delle giurisdizioni). Credo invece che tali previsioni rappresentino alcune ragionevoli (e consapevoli) deroghe all’ordinario assetto delle giurisdizioni, motivate talvolta da esigenze connesse alla *ragionevole durata del processo* e tal altra dall’esigenza di assicurare che la pluralità delle giurisdizioni rappresenti un fattore idoneo a favorire – e non ad ostacolare - la piena tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi.

Si tratta, in definitiva, di previsioni normative le quali – pur introducendo talune deroghe agli ordinari princìpi in tema di riparto e alle conseguenze connesse alla loro violazione – non risultano in alcun modo idonee a revocare radicalmente in dubbio tali princìpi.

Per quanto riguarda la seconda questione (quella relativa alla nozione stessa di giurisdizione in relazione alla *vexatissima quaestio* dell’impugnabilità per cassazione delle sentenze del Consiglio di Stato ai sensi dell’articolo 111, u.co., Cost.), mi sembra che la sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 2018[[9]](#footnote-9) abbia fornito rilevanti elementi per la corretta ricostruzione del sistema e che abbia affermato princìpi difficilmente eludibili.

In particolare, la sentenza in questione sembra segnare un deciso punto di arresto dell’orientamento giurisprudenziale (avviato in modo sistematico dalla Corte di cassazione sin dal 2006, con le cc.dd. ‘*ordinanze gemelle*’ numm. 13659 e 13660)[[10]](#footnote-10) che aveva ampliato in modo determinante gli ambiti di tale impugnabilità, facendo leva sulla duplice figura dell’*eccesso di potere giurisdizionale* (intesa quale violazione dei limiti interni alla giurisdizione del Giudice amministrativo) e del *diniego di giurisdizione* (intesa come violazione dei limiti esterni alla sua giurisdizione).

Come è noto, nel corso degli ultimi quindici anni circa, le Sezioni unite hanno utilizzato nei fatti tale duplice figura - e la nuova lettura della nozione costituzionale di *motivi inerenti alla giurisdizione* ad essa collegata - al fine di contestare la correttezza concettuale di alcuni fra i più rilevanti (e controversi) orientamenti giurisprudenziali formatisi nell’ambito della giurisprudenza amministrativa, quali quelli relativi alla c.d. pregiudiziale di annullamento (in tal senso: Cass., SS.UU., 13659/2006, cit. e 5464/2009), all’ordine di esame fra il ricorso principale e quello incidentale nel contenzioso in tema di appalti pubblici (in tal senso: Cass., SS.UU., 10294/2012), nonché alla natura decadenziale o meno del termine del 15 settembre 2000 ai fini della proposizione dei ricorsi in tema pubblico impiego relativi a vicende anteriori al 30 giugno 1998 (in tal senso: Cass., SS.UU., 6891/2016).

Sulla scia di tale orientamento la Corte di cassazione è giunta ad affermare – in termini sostanzialmente programmatici – che è norma sulla giurisdizione “*non solo quella che individua i presupposti dell'attribuzione del potere giurisdizionale ma quella che dà contenuto a quel potere stabilendo le forme di tutela attraverso le quali esso si estrinseca*” (in tal senso: Cass., SS.UU., 5464/2009, cit.).

Il che, a ben vedere, equivale ad affermare che il sindacato di cui all’articolo 111, u.co., Cost. non resta limitato all’*an* della sussistenza della *potestas iudicandi* di un determinato plesso giudiziale, ma si estende sino al vaglio in ordine al *quomŏdo* del suo esercizio in concreto.

La sentenza della Corte costituzionale del 2018 sembra porre un limite difficilmente superabile all’ulteriore percorribilità di tale impostazione.

In particolare, la Consulta ha affermato con estrema chiarezza che “*la tesi che il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione [ex art. 111, u. co.] comprenda anche il sindacato su* errores in procedendo *o* in iudicando *non può qualificarsi come una interpretazione evolutiva, poiché non è compatibile con la lettera e lo spirito della norma costituzionale*”*.*

In modo altrettanto netto la Consulta ha chiarito che “*l’opposto filone giurisprudenziale [argomenta] la sua tesi sulla base di considerazioni che sono o prive di fondamento o estranee ad una questione qualificabile come propriamente di giurisdizione, e cioè richiamando princìpi fondamentali quali la primazia del diritto comunitario, l’effettività della tutela, il giusto processo e l’unità funzionale della giurisdizione*”.

Sarebbe troppo complesso soffermarsi sulle implicazioni di sistema connesse alla decisione della Corte costituzionale del 2018 e tale esame supererebbe certamente i limiti dimensionali propri del presente contributo.

Mi limito soltanto a svolgere due brevi osservazioni sul punto: l’una di carattere empirico, l’altra concernente i più recenti sviluppi della questione.

Quanto al primo aspetto mi limito ad osservare che la decisa presa di posizione della Corte costituzionale ha determinato, negli ultimi due anni circa, una decisa riduzione in termini numerici delle impugnative delle sentenze del Consiglio di Stato «*per motivi inerenti alla giurisdizione*».

Quanto al secondo aspetto, mette qui conto richiamare una recente ordinanza di rimessione alla Corte di giustizia adottata dalle Sezioni unite (la n. 19598/2020): tale ordinanza segna il tentativo di rimettere in discussione le conclusioni cui è pervenuto il diritto vivente nazionale (sulla scorta della sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 2018, cit.) in tema di deducibilità per cassazione dei presunti *errores in procedendo* e *in iudicando* delle decisioni del Consiglio di Stato, quanto meno nelle ipotesi – peraltro, assai numerose – in cui tali *errores* vadano ad incidere sull’interpretazione e sull’applicazione del diritto UE. La Corte di cassazione, in estrema sintesi, dubita che la limitazione delle ipotesi di ricorribilità in cassazione per motivi inerenti la giurisdizione sancita dalla Corte costituzionale nel 2018 sia compatibile con l’Ordinamento eurounitario nelle ipotesi in cui tale limitazione vada a limitare la possibilità di attingere in modo pieno all’istituto del rinvio pregiudiziale.

Non è allo stato agevole prevedere quale possa essere il responso della Corte di giustizia (la cui giurisprudenza, peraltro, segna in tempi recenti un accentuato sfavore verso l’utilizzo dello strumento del rinvio pregiudiziale ai fini della risoluzione di questioni giuridiche o istituzionali di carattere puramente interno, pur se veicolate attraverso lo strumento di cui all’articolo 267 del Trattato di Roma).

E’ però certo che – indipendentemente dal merito giuridico della questione – l’eventuale adesione da parte della Corte di giustizia alla prospettazione di recente proposta dalle Sezioni unite aprirebbe scenari del tutto nuovi circa i rapporti fra le supreme Corti e il Giudice delle leggi in ordine all’interpretazione e all’applicazione degli articoli 111 e 117, I, Cost.

Concludo con alcune notazioni sulla terza delle questioni che in precedenza ho anticipato (relativa al se possa dirsi sussistente un principio in base al quale al G.A. sarebbe tendenzialmente preclusa la giurisdizione in tema di diritti fondamentali)[[11]](#footnote-11).

Come è noto, l’orientamento che nega al Giudice amministrativo la giurisdizione in materia di diritti fondamentali trova la sua origine concettuale nella teorica della *degradazione* e dell’*affievolimento* delle posizioni giuridiche soggettive per effetto dell’intervento di un provvedimento di stampo autoritativo. L’orientamento in questione ha trovato un espresso riconoscimento ad opera di due risalenti pronunce del 1979 della Corte di cassazione[[12]](#footnote-12) le quali, secondo una diffusa prospettazione dottrinale, avrebbero enucleato la categoria dei *diritti resistenti a tutta oltranza*[[13]](#footnote-13). Tale orientamento, nonostante il superamento dei presupposti che lo sostenevano, viene nondimeno di tempo in tempo riproposto sia dalla giurisprudenza della stessa Corte di cassazione, sia (e in modo meno comprensibile) da quella dello stesso Consiglio di Stato.

Dal punto di vista sistematico, la questione può considerarsi definitivamente risolta sin dalla sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2007[[14]](#footnote-14). Nell’occasione è stato chiarito che “*non esiste alcun principio o norma nel nostro ordinamento che riservi esclusivamente al giudice ordinario la tutela dei diritti costituzionalmente protetti*”.

La Corte ha sottolineato (fra l’altro): *i)* che la teorica dei diritti non affievolibili è ormai da ritenersi superata (come superata è la teorica della degradazione, che ne rappresenta – a ben vedere – il *prius* logico); *ii)* che detta teorica non è compatibile con l’affermazione del principio della *piena e pari dignità costituzionale* dei diritti e degli interessi; *iii*) che la medesima teorica non è neppure compatibile con il riconoscimento del Giudice amministrativo quale ‘*Giudice naturale della legittimità dell’esercizio della funzione pubblica*’ (secondo la pregnante definizione fornita dalla sentenza della Corte costituzionale n. 191 del 2006).

Nonostante ciò, la tesi secondo cui la natura fondamentale di un determinato diritto rappresenterebbe di per sé un criterio di riparto riprende di tempo in tempo vigore sia nella giurisprudenza della Cassazione civile, sia in quella del Consiglio di Stato (e ne esistono in tempi recenti alcuni rilevanti esempi in materia di sostegno formativo agli studenti disabili, nonché di tutela del diritto fondamentale alla salute - con particolar riguardo alle sempre delicate e complesse tematiche connesse al fine vita -.

Concludo semplicemente osservando che finché vi sarà un Giudice amministrativo esisterà una questione di riparto di giurisdizione: tale questione rappresenta infatti un dato immanente e costitutivo del nostro sistema pubblicistico e *un corollario* – per così dire - *naturale* delle scelte operate dal Costituente in punto di ordinamento delle giurisdizioni.

E finché vi sarà una questione di riparto di giurisdizione, essa sarà sempre *attuale* (come sempre attuale è la questione della *pienezza* ed *effettività* della tutela giurisdizionale).

Ritengo quindi che, nelle prossime ricorrenze decennali di vigenza del Codice del processo amministrativo (che mi auguro numerose), tale questione manterrà intatta la sua grande rilevanza di sistema, rappresentando in qualche modo un portato della scelta dei Padri costituenti di mantenere nell’Ordinamento nazionale il modello (complesso ma allo stesso tempo straordinariamente fecondo) basato sulla pluralità delle giurisdizioni.

**Claudio Contessa**

Presidente di Sezione del Consiglio di Stato

Pubblicato il 7 ottobre 2020

1. Intervento nell’ambito del Webinar *Dieci anni di Codice del processo amministrativo: bilanci e prospettive* - Università RomaTre 16 settembre 2020. [↑](#footnote-ref-1)
2. I temi che interessarono la giurisdizione civile e quella amministrativa nel periodo compreso fra il 1889 e il 1929-30 sono individuati in modo compiuto in: V. Scialoja, *La competenza della IV Sezione del Consiglio di Stato di fronte all’autorità giudiziaria*, in *Foro Italiano*, 1891, 1117. [↑](#footnote-ref-2)
3. Sul tema sia consentito rinviare al mio contributo al titolo *Il riparto di giurisdizione: un esame diacronico fra le principali tesi in campo. In particolare: la teorica della* causa petendi *e la questione della giurisdizione esclusiva*, in: C. Contessa, *Studi e lezioni di diritto amministrativo*, Piacenza, 2019, p. 483, segg. [↑](#footnote-ref-3)
4. Sul punto: P. de Lise, *La giurisprudenza costituzionale sulla competenza funzionale del T.A.R. del Lazio*, in: *Giur. Cost.*, fasc. 3/2014, p. 2989; U. De Siervo, *Rappresentanza politica e ruolo della legge*, in: [*www.osservatoriosullefonti.it*](http://www.osservatoriosullefonti.it) (2012). [↑](#footnote-ref-4)
5. Sul punto: A. Giusti, *Sanzioni amministrative e giurisdizione piena del giudice amministrativo*, in: *Giur. It.*, fasc. 11/2014, p. 2538. [↑](#footnote-ref-5)
6. Come è noto, la sentenza n. 162/2012 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 133, co. 1, lettera *l*) del cod. proc. amm. per la parte in cui devolve(va) alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto le sanzioni irrogate dalla Consob, mentre la sentenza n. 94/2014 ha dichiarato costituzionalmente illegittima la medesima disposizione per la parte in cui devolve(va) alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto le sanzioni irrogate dalla Banca d’Italia. Sul punto, v. *Giur. Cost.*, 2012, 3, 2204 (con nota di G. Serges)*; Foro it.*, 2013, 6, I, 1816 (con nota di R. Romboli)*.* [↑](#footnote-ref-6)
7. Emblematica al riguardo è la decisione delle Sezioni unite della Cassazione, n. 500 del 1999, la quale giunse ad affermare che, con il Decreto legislativo n, 80 del 1998 il Legislatore avesse operato «*una decisa scelta nel senso del superamento del tradizionale sistema del riparto della giurisdizione in riferimento alla dicotomia diritto soggettivo-interesse legittimo, a favore della previsione di un riparto affidato al criterio della materia*». [↑](#footnote-ref-7)
8. Sul punto: A. Poggi, *Il Consiglio di Stato nei dibattiti dell’Assemblea costituente*, in: [*www.giustizia-amministrativa.it*](http://www.giustizia-amministrativa.it); V. Falzone, F. Palermo, F. Cosentino (a cura di), *La Costituzione della Repubblica italiana*,1980, pp. 327 ss. [↑](#footnote-ref-8)
9. Sul punto, v. M. Mazzamuto, *Il giudice delle leggi conferma il pluralismo delle giurisdizioni*, in: *Giur. It.*, 2018, num. 3, pag. 704, ss.; F. Dal Canto, *Il ricorso in Cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione dinanzi alla Corte costituzionale*, in: *Giur. cost*., 2018, num. 3, p. 1537. [↑](#footnote-ref-9)
10. In: *Urbanistica e appalti*, fasc. 10/2006, n. 1175, con nota di A. Lamorgese, *Riparto della giurisdizione e pregiudizialità amministrativa: le Sezioni unite non convincono*. [↑](#footnote-ref-10)
11. Sul punto sia consentito ancora rinviare a: C. Contessa. *Studi e lezioni di diritto amministrativo*, cit., p. 531, segg. [↑](#footnote-ref-11)
12. Si tratta, rispettivamente: *i*) della sentenza delle Sez. un. 9 marzo 1979, n. 1463 (in tema di localizzazione di centrali nucleari); *ii*) della sentenza delle Sez. un. 6 ottobre 1979, n. 5172 (in tema di salvaguardia della salubrità dell’ambiente a fronte della realizzazione di un depuratore). [↑](#footnote-ref-12)
13. Sul punto, v. F. Patroni Griffi, *Diritti fondamentali e riparto di giurisdizione*, in: [*www.giustizia.-amministrativa.it*](http://www.giustizia.-amministrativa.it) (2017). [↑](#footnote-ref-13)
14. In: *Foro it.*, 2008, I, 1076. [↑](#footnote-ref-14)